



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DEL COMMISSARIO n° 123 del 21/09/2021

OGGETTO APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2020

ALLEGATI

- **BILANCIO CONSOLIDATO 2020** (impronta: 2BD76F7A6FFC2FF9BA7C3491D79AAB293AA83EC6BB24CC68BEF201F20573A501)
- **Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa** (impronta: 634A1EB3962976A01FFBE3389675C2A4569B219DF500CA784A62B7964FFE0B5F)
- **parere revisore** (impronta: 5217E06797FE8795155AA0CDDA7CEC6D05090E8591EE6B1C5568B8CC44DDB28D)

IL COMMISSARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2021 con il quale il Dott. Salvatore Parascandola è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;

VISTO l'art. 233 – bis del D. Lgs. 267/2000 con il quale si prevede che *“il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”* e che deve essere *“redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

VISTO che l'art. 11- bis, c. 1, del D.lgs. 118/2011 prevede che *“gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4”*;

VISTO il D.M. del 11/08/2017 con il quale è stato modificato ed integrato il citato Allegato n. 4/4 al D.Lgs.118/2011;

VISTO che al punto 1 del principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato, dell'Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 *“redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”* il quale deve essere predisposto secondo le seguenti previsioni:

- in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del d.lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato;
- è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

VISTO il Decreto Commissariale n° 114 del 02/09/2021 ha individuato gli enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Vincenzo nonché gli enti e le società da considerarsi per la redazione del bilancio consolidato – esercizio 2020;

CONSIDERATO

- che il Comune di San Vincenzo, ai sensi dell'art. 11 – bis del D.Lgs. n. 118/2011, rientra tra gli enti che devono redigere “il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4”.
- che allegato a tale decreto è stato approvato il “Principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato (allegato 4/4)” che contiene le disposizioni per la formazione di questo documento;
- che il bilancio consolidato consiste nell'esposizione, in modo veritiero e corretto, dei dati contabili relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale e al risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

PRESO ATTO

- che il principio contabile applicato stabilisce una precisa individuazione del termine “gruppo amministrazione pubblica” (GAP) e della classificazione dei suoi componenti comprendendo in esso gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dal Comune di San Vincenzo, così come definiti dagli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies d. lgs. 118/2011;
- che le società/enti facenti parte del GAP del Comune di San Vincenzo ai fini del “Principio applicato concernente il bilancio consolidato” (Allegato 4/4), sono le seguenti:

Tipologia	Denominazione	Forma giuridica	% Partecipazione
Organismi strumentali	<i>non presenti</i>		
Enti strumentali controllati	<i>non presenti</i>		
Enti strumentali partecipati			
	Consorzio La Strada del vino	Consorzio	-
	Ato Rifiuti Toscana Sud	Ente Pubblico	0,91
	Autorità idrica Toscana Costa	Ente Pubblico	0,04
Società controllate	<i>non presenti</i>		
Società partecipate			
	CASA.L.P.	S.p.a.	0,14

EVIDENZIATO che in base ai criteri stabiliti dal Decreto Legs.118/2011, come da allegato 4/4 “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, non rientrano nel G.A.P. del comune di San Vincenzo le seguenti società partecipate:

- PARCHI VAL DI CORNIA SPA in quanto affidataria diretta di pubblici servizi e non a totale partecipazione pubblica e con quota inferiore al 20%;
- CEVALCO SPA IN LIQUIDAZIONE in quanto non affidataria diretta di pubblici servizi e non a totale partecipazione pubblica e con quota inferiore al 20%;
- A.S.A. SPA in quanto affidataria diretta di pubblici servizi e non a totale partecipazione pubblica e con quota inferiore al 20%;
- A.S.I.U. SPA in quanto non è affidataria diretta di pubblici servizi e con quota inferiore al 20%;
- A.T.M. SPA in quanto non è affidataria diretta di pubblici servizi e con quota inferiore al 20%;

RICORDATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dalla determinazione del perimetro di consolidamento nei casi di:

Irrelevanza: quando cioè il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo e cioè quando i bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di San Vincenzo):

- a) totale dell'attivo,
- b) patrimonio netto,
- c) totale dei ricavi caratteristici (per l'ente locale totale dei proventi della gestione);

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, **salvo il caso dell'affidamento diretto**;

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

RICORDATO che relativamente al punto c) di cui sopra, la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “Componenti positivi della gestione” e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

RILEVATO che i dati relativi alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di San Vincenzo, dal Rendiconto della gestione 2020 approvato con atto Decreto Commissariale n° 39 del 26/05/2021, con cui dovranno essere confrontati gli enti/società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, ai fini della rilevanza contabile per la definizione del perimetro da consolidare, sono i seguenti:

RENDICONTO COMUNE DI SAN VINCENZO	2020	LIMITE 3%
TOTALE ATTIVO	56.473.348,37	1.694.200,45
PATRIMONIO NETTO	30.502.399,01	915.071,97
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	18.296.461,26	548.893,84

RITENUTO che la scelta degli enti e società che devono essere compresi nel Bilancio Consolidato dell'Ente è stata effettuata attraverso l'applicazione del principio dell'irrelevanza contabile il quale consente di poter "escludere" dal consolidamento gli organismi individuati nell'elenco G.A.P. ma che presentano, per ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico finanziaria del Comune di San Vincenzo;

RILEVATO che si è reso necessario non comprendere nel perimetro da consolidare i seguenti organismi:

- **Ato Rifiuti Toscana Sud** poiché irrilevante per una quota partecipazione inferiore all'1% senza affidamento diretto;
- **Autorità idrica Toscana Costa** poiché irrilevante per una quota partecipazione inferiore all'1% senza affidamento diretto;
- **Consorzio La Strada del vino** poiché irrilevante per mancanza di una quota partecipazione dell'ente al consorzio;

RICORDATO che, a seguito delle modifiche introdotte D.M. 11 agosto 2017, sono esclusi dalle cause di irrilevanza, i casi di affidamento diretto di pubblici servizi, anche con quote di partecipazione inferiori all'1%;

RITENUTO pertanto che, a seguito della modifica su richiamata, occorre individuare nell'elenco degli enti/società che devono essere comprese nel bilancio consolidato 2020, la società partecipata CASA.LP spa in quanto partecipata dell'ente con quota pari allo 0,14% ma affidataria di pubblici servizi e rientrante nei parametri sopra indicati con un'incidenza superiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico finanziaria del Comune di San Vincenzo, come di seguito evidenziato:

PARAMETRI BILANCIO CASALP	2020	LIMITE 3%
TOTALE ATTIVO	66.421.583,00	117,62
PATRIMONIO NETTO	16.976.271,00	55,66
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	14.547.850,00	79,51

RICORDATO che il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato n. 4/4 al D.Lgs.118/2011, prevede due modi di consolidamento:

- Integrale per i soggetti controllati;
- Proporzionale per i soggetti partecipati.

VISTO che il Commissario Straordinario con Decreto n° 114 del 02/09/2021 individuava oltre al "Gruppo Amministrazione Locale del Comune di San Vincenzo" sopra riportato anche il perimetro di consolidamento e il metodo usato per il bilancio consolidato 2020 come sotto riportato:

Denominazione	Tipologia	Metodo di consolidamento
CASA.L.P. SPA	Società partecipata	PROPORZIONALE

VISTO il documento, allegato parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono esposti i risultati dell'Amministrazione Comunale e degli Enti/Società del Gruppo Comunale, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa;

RILEVATO che l'art. 11 bis, c. 2 del d. lgs. 118/2018 prevede che il bilancio consolidato sia anche corredato dalla relazione del Revisore Unico dell'Ente;

VISTO l'art. 239, c. 1, lett. d-bis) del TUEL nel quale è previsto che la proposta di deliberazione per l'approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis del TUEL e lo schema di bilancio consolidato vengano trasmessi all'organo di revisione dell'Ente, per la predisposizione della relazione e per la successiva approvazione;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/8/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, artt 37-40;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art 42 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'Ente di cui all'art. 239, c. 1, lett. d-bis) del TUEL;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/2000 TUEL, di cui all'allegato, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. Di approvare il bilancio consolidato per l'esercizio 2020 del Comune di San Vincenzo riportato nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**